



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE II CIVILE**

**feriale**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Luisa Vasile Presidente rel

dott. Guido Macripò Giudice

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice

nel procedimento

**R.G. N. 264-1/2024**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da   
(cod. fisc.

visto il ricorso **in data 1-3-2024** presentato personalmente da  (cod. fisc. ) con il quale il debitore – assistito da Organismo di Composizione della Crisi istituito presso le Camere Commercio della Lombardia Occidentale, che ha nominato il Gestore della crisi in persona dell'avv.Valentina Bavetta- ,che ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

vista la relazione integrativa depositata dall'all'OCC avv.Valentina Bavetta in data 23.5.24;

lette le conclusioni espressamente rassegnate:

- **Dichiarare** aperta la procedura di Liquidazione Controllata a suo nome, sussistendone i presupposti;

- **Nominare** un liquidatore;

- **Disporre** che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, dichiarando quindi la improcedibilità di eventuali procedure in corso;

- **Escludere** dalla liquidazione controllata il saldo attivo del conto corrente Banca Profilo S.p.a. n. 8880275419;

- **Ammettere** di diritto il  al terzo anno della Liquidazione, al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti;

ATTESO CHE in ricorso è esposto:

-che [ ] quale socio accomandatario delle società Immobiliare di [ ] s.a.s. in liquidazione e [ ] s.a.s. in liquidazione dichiarate fallite dal Tribunale di Prato nel 2009, è stato a sua volta dichiarato fallito in estensione ed i fallimenti chiusi nel 2013 e nel 2016 (società già cancellate) e che lo stato di sovraindebitamento del Sig. [ ] è da ricondursi sostanzialmente al fallimento delle società [ ] s.a.s. in liq.ne, di cui era il socio accomandatario;

-che, dopo la chiusura dei fallimenti, residuano ancora oggi in capo al Sig. [ ] fallito in estensione, ingenti debiti (€. **16.955.828,00**) rimasti insoddisfatti dai riparti eseguiti in sede fallimentare, cosicché -stante l'esigenza di trovare una definitiva composizione della sua situazione debitoria- il Sig. [ ] (disoccupato, non più titolare di Partita IVA e nullatenente) chiede l'accesso alla procedura della Liquidazione Controllata prevista dall'art. 268 e ss. del D.Lgs.14/2019 e ss;

-che, quanto all'**attivo**, il ricorrente risulta tuttora, e per mera omissione di volturazione, intestatario di due fondi che però, essendo ricompresi in una convenzione di lottizzazione, sono "porzioni di strada pubblica" e privi di valore (come da relazione prodotta); risulta intestatario di diritto di abitazione su un immobile in proprietà ed in usufrutto alla ex moglie (diritto non pignorabile); non risulta intestatario di beni mobili registrati o di beni mobili di valore; ha la titolarità di un c/c con saldo attivo di 250,60 (di cui chiede l'esclusione dalla liquidazione controllata); non è titolare di reddito disponibile e lui stesso è a totale carico dei suoi familiari conviventi;

-che il ricorrente sig. [ ] chiede l'accesso alla Liquidazione Controllata senza beni, ritenuto che la procedura sarebbe ammissibile anche senza attivo da distribuire, come da giurisprudenza di merito citata;

**RITENUTO CHE:**

in effetti sulla ammissibilità di una liquidazione senza beni utilmente liquidabili si sono avuti due contrapposti orientamenti, a seconda che si ritenga o meno necessario presupposto della apertura della LC la esistenza di beni utilmente liquidabili che offrano una prospettiva di soddisfazione ai creditori concorsuali;

nel caso concreto è chiaro che vi sia **assenza di attivo** (il ricorrente è disoccupato, privo di beni e di reddito) ed è lo stesso ricorrente ad indicare l'assenza di beni da apprendere e/o da liquidare, il che segnala, quindi, che l'interesse perseguito nella presente procedura sia essenzialmente quello della esdebitazione (v. conclusioni in ricorso in epigrafe richiamate). Ed infatti, la procedura di liquidazione controllata consentirebbe al debitore di beneficiare, a determinate condizioni, della esdebitazione di diritto (che consiste appunto nella liberazione dei debiti e nella inesigibilità del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura stessa. Nella liquidazione controllata, l'esdebitazione opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, cioè di tutti i creditori per fatto o causa anteriori rispetto

all'apertura della procedura) posto che, ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione opera di diritto (il Tribunale si pronuncia anche in assenza di istanza dell'interessato) ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata, o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente (nel caso in cui la liquidazione controllata si concluda prima del decorso dei tre anni l'art. 281, comma 1, CCII prevede che il tribunale contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiarati inesigibili i debiti non soddisfatti nel concorso);

Ciò posto, la chiesta LC risulta inammissibile per sussistenza di uno strumento tipico: difatti, il debitore persona fisica che non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori non deve percorrere la via della liquidazione controllata per potere accedere alla esdebitazione, avendo -a tale scopo- l'ordinamento previsto lo strumento dedicato della esdebitazione dell'incapiente.

Per di più, il caso di specie è caratterizzato dal fatto che l'odierno ricorrente, già socio accomandatario, fallito in estensione, è rimasto obbligato, dopo la chiusura dei fallimenti chiusi entrambi per avvenuto riparto finale, per ingenti debiti rimasti insoddisfatti; **l'indebitamento** oggi esposto è **lo stesso di quello assunto in qualità di socio accomandatario** delle società, in quanto i debiti che residuano in capo al ricorrente sono interamente corrispondenti al suo passivo complessivo attuale, senza che sia stato dedotto in ricorso un indebitamento personale oltre a quello sociale.

L'impostazione di cui sopra e che tende ad una interpretazione più restrittiva della norma in esame, per cui l'accesso allo strumento va limitato alle ipotesi in cui sia prevedibile una distribuzione di attivo in favore dei creditori, mentre ove questo non sia possibile, i debitori potranno accedere al procedimento specifico ex art.283 CCII di *esdebitazione dell'incapiente*, è confortata dalla modifica (in corso) dell'art.268 III co CCII ad opera del decreto correttivo (schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative del codice della crisi e dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2024).

La cd. relazione integrativa, depositata dall'avv.Bavetta nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi, segnala che, di recente, "il  è venuto a conoscenza che a decorrere dal gennaio 2025 percepirà una pensione di circa €450,00 mensili" ed inoltre che la di lui moglie si è impegnata con l'OCC al pagamento dei compensi per l'attività svolta in merito alla procedura di liquidazione controllata, oltre che a versare -subordinatamente all'apertura della procedura- la somma di €.10.000 in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla sentenza, per consentire una percentuale di soddisfazione dei creditori.

Con ciò si intenderebbe dimostrare che è previsto che si possa acquisire attivo a favore dei creditori.

In disparte, però, il fatto che detta relazione integrativa non assume affatto la veste formale e sostanziale della (semmai necessaria) *attestazione* in ordine alla possibilità di distribuire attivo ai creditori, si consideri poi che la documentazione allegata alla relazione integrativa non è tale da sgomberare i dubbi (trattandosi di un estratto conto previdenziale di cui non è evidente il significato in termini di ratei pensionistici e decorrenza; nonché dell'impegno della coniuge ma per le sole spese di procedura, non relativante agli altri 10.000 euri di finanza esterna asseritamente messa a disposizione dal terzo) nè, segnatamente, il fatto che il debitore sig. [ ] sia sostanzialmente un soggetto incapiente, al quale la legge riserva un altro strumento (con altri presupposti) per la esdebitazione.

Per di più, (l'incerto) rateo pensionistico sarebbe collocabile tra alcuni mesi (inizio 2025) per cui non puo' neanche parlarsi di una immediata possibilità di acquisire attivo (nell'eventuale maturare di tale condizione, il ricorso potrà essere ripresentato).

In definitiva, l'interesse di [ ] -che è essenzialmente quello alla esdebitazione-, dovrebbe esser posto in ragionevole equilibrio sia con quello dei creditori concorsuali, sia con l'interesse del sistema economico generale: nel caso di specie, sarebbe del tutto assente la finalità primaria della procedura concorsuale, in quanto vi sarebbe la mancanza di un qualunque soddisfacimento dei creditori (la procedura sarebbe priva di attivo, come visto, oltre poi ad un maturare di costi per compensi del gestore della crisi, quantificati in ricorso nella affatto trascurabile cifra di €. 9.387,90, calcolata tenendo conto dell'ammontare del passivo); inoltre, sarebbe compromesso o escluso anche l'interesse pubblico economico legato alla richiesta di esdebitazione (ossia, l'interesse alla liberazione dai debiti anche se non integralmente pagati, in modo da poter avere una ripartenza con una nuova attività produttiva e al riparo dalle azioni dei creditori anteriori insoddisfatti) giacchè si finirebbe per esdebitare la persona fisica rispetto a terzi creditori e per debiti della sua attività imprenditoriale e non già per debiti della persona fisica rispetto ai suoi debitori personali, con un impatto sulla collettività molto maggiore e più esteso.

Il ricorso risulta dunque inammissibile e va per l'effetto rigettato.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso depositato in data 1-3-2024 presentato personalmente da [ ] con richiesta di apertura della propria liquidazione controllata; manda alla Cancelleria le comunicazioni.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione civile feriale, il 7-8-2024.

Il Presidente est.  
Dott.Luisa Vasile